



## Comune di Riccione

Provincia di Rimini

### COPIA

Atto nr. **102**  
Data **13-11-2003**

Prot. Gen.

### VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ICI - MODIFICA REGOLAMENTO.**

1° Convocazione Seduta Pubblica

L'anno 2003, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento, risultano presenti e assenti:

Sindaco	IMOLA DANIELE		
1	SCHIANO PASQUALE	16	FIDELIBUS FEDERICO
2	IMOLA ROBERTA	17	MANARESI RENZO
3	VESCOVI SABRINA	18	BOSSOLI STELIO
4	PARMEGGIANI STEFANIA <b>ASSENTE</b>	19	BARNABE' ANTONIA <b>ASSENTE</b>
5	ANGELINI ENRICO	20	AIRAUDO FILIPPO
6	PRIOLI ADRIANO	21	MUCCIOLI STEFANO
7	GALLI FABIO	22	FLORIO ARTURO
8	GUIDUCCI GUGLIELMO	23	VALORI ATHOS <b>ASSENTE</b>
9	MONTANARI ROBERTO <b>ASSENTE</b>	24	SAVIOLI CRISTIANO <b>ASSENTE</b>
10	ANGELINI SERAFINO	25	FABBRI MARIA FLORA <b>ASSENTE</b>
11	MONTANARI EMANUELE	26	MULAZZANI FRANCA <b>ASSENTE</b>
12	RENZINI NINFA <b>ASSENTE</b>	27	CIABOCHI VALTER
13	SALVATORI IVANA VILMA	28	MIGANI FABRIZIO
14	BERNABEI BRUNO	29	CESARINI ROBERTO
15	GALAVOTTI GIORGIO	30	DELBIANCO WILMA

Presenti 23 (compreso Sindaco)

Assenti 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente SCHIANO PASQUALE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A) D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale SARACINO DOTT. FRANCESCO

Sono presenti gli Assessori : ZUCCONI WALTER, SAVORETTI CORRADO, GENNARI GIANCARLO, MASINI FRANCESCO, CEVOLI MORENA, TURA CINZIA, CASADEI ALESSANDRO, CAVALLI FRANCESCO, BERARDI LUCIO.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 21,29.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera del SETTORE RIS. ECON./DEMOGRAFICI/URP, predisposta in data 06-10-2003 dal Responsabile del Procedimento rag. BIAGINI PIO (Assessore proponente: ZUCCONI WALTER);

Visto il seguente parere richiesto ed espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, rag. BIAGINI PIO, in data 6/10/2003: favorevole;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare e dalla Commissione Consiliare di controllo e garanzia, nella seduta congiunta del 12.11.2003, come risulta da Verbale che si allega all'originale del presente atto;

Uditi gli interventi dell'Ass. Zucconi e del Cons. Galavotti che, integralmente dattiloscritti dal nastro magnetico, si allegano all'originale del presente atto;

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Parmeggiani e Montanari R. e si allontana il Cons. Airaudò, per cui i presenti sono n. 24 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n° 24	Astenuti n° 5 (A.N: Muccioli; F.I: Migani, Ciabochi; LISTA CIVICA: Cesarini; RIF. COM: Delbianco)	Votanti n° 19
Favorevoli 19		
Contrari //		

## DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*



**Comune di Riccione**  
Provincia di Rimini

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

XXCC – 116 - 2003

**SETTORE BILANCIO/P.M./SICUREZZA URBANA**

Riccione, 06-10-2003

**Oggetto: ICI - MODIFICA REGOLAMENTO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Preso atto che con propria deliberazione n. 20 del 24/02/1999 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
- Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992;
- Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- Ritenuto di dover approntare alcune modifiche al regolamento sopracitato approvato con atto del C.C. n. 20 del 24/02/1999 e precisamente:

**Art. 3 – Fabbricati parzialmente costruiti.**

- Le parole "VOLUMETRIA" nel comma 2 sono sostituite dalle parole "SUPERFICIE".

**Art. 9 – Abitazione principale.**

Alla lettera a) del comma 1, al termine viene aggiunto:

- a) ... ed hanno ivi la residenza anagrafica salvo i casi di cui ai commi seguenti.

**Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione.**

Al comma 2, al termine viene aggiunto:

"oppure come C2 della superficie massima di mq. 20".

- Visto lo Statuto Comunale;

**DELIBERA**

1) il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto del C.C. n. 20 del 24/02/1999 è così modificato:

**Art. 3 – Fabbricati parzialmente costruiti.**

- Le parole "VOLUMETRIA" nel comma 2 sono sostituite dalle parole "SUPERFICIE".

**Art. 9 – Abitazione principale.**

Alla lettera a) del comma 1, al termine viene aggiunto:

- a) ... ed hanno ivi la residenza anagrafica salvo i casi di cui ai commi seguenti.

**Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione.**

Al comma 2, al termine viene aggiunto:  
"oppure come C2 della superficie massima di mq. 20".

2) di dare atto, pertanto, che il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. è quello allegato all'originale del presente atto;

3) di dare atto che:

- le modifiche sopracitate avranno decorrenza dall'1/1/2004.
- La presente deliberazione unitamente al Regolamento I.C.I., debitamente modificato, sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze;

4) di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Rag. Biagini Pio, Dirigente del Settore Risorse Economiche;

5) dispone che il presente procedimento sia trasmesso per quanto di rispettiva competenza ai dirigenti dei seguenti Settori:

- Settore Risorse Economiche/Serv.Demogr./URP e diritti dei cittadini – ufficio Tributi;
- Settore Bilancio/PEG/Sicurezza Urbana – ufficio Entrata.

oooooooooooo

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
SCHIANO PASQUALE

IL VERBALIZZANTE  
SARACINO DOTT. FRANCESCO

---

Copia della presente deliberazione nr. 102 del 13-11-2003 composta da n.        fogli è in affissione all'Albo Pretorio dal 19.11.2003 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, unitamente ai suoi allegati. Pubblicata al n. 1883 del Registro delle Pubblicazioni.

Riccione, li 19.11.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE  
Avv. Enzo Castellani

---

La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA per:

- (A) - Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- (B) - Intervenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. (provvedimento Prot. N. .... del ..... ai sensi art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000.
- (C) - Decorrenza termini di cui all'art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000 (15 gg.).
- (D) - **Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000.**

Riccione, li 01.12.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE  
Avv. Enzo Castellani

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Riccione, li

IL DIRIGENTE



Comune di Riccione  
Provincia di Rimini

# **REGOLAMENTO**

PER L'APPLICAZIONE DELLA

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**APPROVATO con Del. C.C. 20 del 24/02/1999**  
**MODIFICATO con Del. C.C. 102 del 13.11.2003**

# **INDICE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.

### **Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI**

Articolo 2 : Fabbricati di interesse storico o artistico

Articolo 3 : Fabbricati parzialmente costruiti

Articolo 4 : Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

### **Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE FABBRICABILI**

Articolo 5 : Aree fabbricabili ed aree di pertinenza di fabbricato

Articolo 6 : Determinazione del valore delle aree fabbricabili

### **Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERRENI AGRICOLI**

Articolo 7 : Qualifica di coltivatore diretto

## **TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo 8 : Detrazioni

Articolo 9 : Abitazione principale

Articolo 10 : Pertinenze dell'abitazione

Articolo 11 : Fabbricati inagibili o inabitabili

Articolo 12 : Immobili posseduti da Enti non commerciali

## **TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

Articolo 13 : Dichiarazioni o denunce

Articolo 14 : Attività di controllo

Articolo 15 : Accertamento - liquidazione

Articolo 16 : Potenziamento dell'Ufficio Tributi

## **TITOLO IV - VERSAMENTI E RIMBORSI**

Articolo 17 : Versamenti e riscossioni

Articolo 18 : Rimborsi

Articolo 19 : Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 20 : Entrata in vigore

# **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1. Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## **Capo I**

### **Disposizioni relative ai fabbricati**

#### **Articolo 2. Fabbricati di interesse storico o artistico**

1. Per la determinazione del valore imponibile dei fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito con legge 24 marzo 1993, n. 75, se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari mq 18. La rendita così risultante viene moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza del fabbricato.

#### **Articolo 3. Fabbricati parzialmente costruiti**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.
2. Conseguentemente a quanto indicato al comma 1, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la **superficie** complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la **superficie** della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Articolo 4. Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

### **Capo II**

#### **Disposizioni relative alle aree fabbricabili**

##### **Articolo 5. Aree fabbricabili ed aree di pertinenza di fabbricato.**

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.
2. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria; in questo caso l'imposizione parte dal giorno del rilascio della concessione edilizia.

##### **Articolo 6. Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo del Decreto legislativo n. 504/1992 non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore qualora l'imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento così predeterminato.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

### **Capo III**

#### **Disposizioni relative ai terreni agricoli**

##### **Articolo 7. Qualifica di coltivatore diretto.**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/1992, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli, a titolo principale, le

persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia.

2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui al comma 1.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Articolo 8. Detrazioni e riduzioni**

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e/o le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione.
3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione della detrazione per abitazione principale.

#### **Articolo 9. Abitazione principale**

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione legislativa:
  - a) l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente **ed hanno ivi la residenza anagrafica salvo i casi di cui ai commi seguenti**;
  - b) l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario;
  - c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
  - d) l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
  - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
3. L'equiparazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta per tutte le fattispecie, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere b) per la quale non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta.
4. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione, mediante le modalità disposte dall'articolo 4, comma 3 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

#### **Articolo 10. Pertinenze dell'abitazione**

1. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione.

2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 1, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera per ogni unità immobiliare limitatamente ad un massimo di due pertinenze ed a condizioni che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze, e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e che siano iscritte in catasto come C/6 **oppure come C/2 della superficie massima di mq. 20.**
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nella stessa norma. Tuttavia, l'agevolazione di cui al comma 2, consente di beneficiare dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune per l'abitazione principale, e di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

#### **Articolo 11. Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni così come sancito dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
  - a) mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.
- 5) In ogni caso, la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a), o è stata presentata al Protocollo generale del Comune la dichiarazione sostitutiva prevista al punto b).

#### **Articolo 12. Immobili posseduti da Enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

### **TITOLO III**

## **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Articolo 13. Dichiarazioni o denunce**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. 504/1992.



#### **Articolo 14. Attività di controllo**

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 9 Regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

#### **Articolo 15. Accertamento - liquidazione**

1. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Pertanto, anche alla correzione degli errori materiale di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, così come sancito dall'art. 11 del D.Lgs n. 504/92, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato avviso di accertamento - liquidazione.
2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

#### **Articolo 16. Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale e per incentivare l'attività, la Giunta Comunale attribuisce compensi speciali al personale addetto all'Ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero alla realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

### **TITOLO IV**

## **VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### **Articolo 17. Versamenti e riscossioni**

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92.
2. L'imposta, è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia non saranno sanzionati i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

### **Articolo 18. Rimborsi**

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo, nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune. Ove il Contribuente ed il Comune soggetto attivo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al Comune stesso.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2984 del c.c.

### **Articolo 19. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Su richiesta dell'interessato è possibile disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. L'ammontare del rimborso è così determinato:
  - a) per le aree che nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso non siano state coltivate in regime di impresa è rimborsata l'intera imposta versata;
  - b) per le aree che nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area fabbricabile e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo dell'area stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. 504/1992.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
  - a) non siano state rilasciate concessioni e/ autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
  - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti od i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Articolo 20. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore 1 gennaio 1999.

